

PRIMA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2021

Relazione ex art. 28 l.r. n. 34/1978

Art. 1 Modifiche agli articoli 5 e 9 della l.r. 19/2015

Le modifiche proposte potrebbero comportare una razionalizzazione della spesa per la gestione delle funzioni indicate all'art. 5, comma 6, della l.r. 19/2015, nonché del relativo personale e dei beni connessi all'esercizio delle stesse. Trattandosi di previsioni di natura procedurale/ordinamentale, di per sé il contenuto dell'articolo non ha impatti finanziari, che saranno invece determinati in fase di attuazione. Resta impregiudicata l'attualità di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, della l.r. 19/2015 (che non è oggetto di modifica), secondo il quale le risorse già destinate alle comunità montane della Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) e delle leggi regionali di settore che prevedono conferimenti di funzioni e risorse alle stesse comunità montane saranno trasferite alla Provincia stessa, in ragione delle funzioni ad essa spettanti, a seguito dell'eventuale sottoscrizione dell'intesa o delle intese di cui all'articolo 5, comma 6, a decorrere dalla data di cui all'articolo 5, comma 7, della l.r. 19/2015.

Art. 2 Modifica all'articolo 4, comma 9 della l.r. 18/2020. Contributo di funzionamento a Explora s.p.a.

La norma non comporta variazioni finanziarie, in quanto conferma le risorse già previste a bilancio come peraltro indicato nel prospetto di raccordo approvato con la DGR XI/3468 del 5 agosto 2020.

Art. 3 Introduzione dell'art. 77.1 nella l.r. 34/1978

La disposizione di natura contabile ha carattere ordinamentale e non ha effetti finanziari diretti sul bilancio regionale.

Titolo II Ambito economico

Art. 4 Modifica all'articolo 116 della l.r. 6/2010

Poiché la riformulazione del comma 3bis dell'articolo 116 della l.r. 6/2010 si riferisce alla deroga al divieto di effettuare vendite promozionali, ha carattere procedurale e pertanto è neutra per la finanza pubblica.

Art. 5 Modifica all'articolo 31 septies della l.r. 31/2008

L'integrazione proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Si tratta, infatti, di un'integrazione degli obiettivi che la Regione persegue attraverso il riconoscimento delle associazioni fondiarie individuate quali possibili beneficiarie di finanziamenti previsti da bandi regionali (in tal senso v. comma 14 dello stesso art. 31 septies).

Art. 6 Sostituzione dell'art. 46 della l.r. 31/2008

L'intervento proposto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto non si sta ragionando della realizzazione di un nuovo sistema informativo, ma della mera elaborazione e mosaicatura, a cura di personale della Regione e di ERSAF, di informazioni e dati raccolti in particolare attraverso i piani forestali.

Art. 7 Modifiche all'articolo 159 della l.r. 31/2008

Le modifiche proposte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non essendo previste forme di incentivazione per la messa a disposizione dei locali da parte delle fattorie didattiche.

Art. 8 Modifica all'art. 25 della l.r. 26/1993

La modifica proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto di carattere ordinamentale.

Art. 9 Modifica all'articolo 41 della l.r. 26/1993

La modifica proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto di carattere ordinamentale.

Art. 10 Modifiche all'articolo 47 della l.r. 26/1993

Le modifiche proposte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Piuttosto, l'integrazione al comma 5 dell'art. 47 è volta ad evitare duplicazioni di finanziamenti a carico della finanza pubblica.

Art. 11 Modifica all'art. 48 della l.r. 26/1993

La modifica proposta non ha impatti finanziari in quanto di carattere ordinamentale.

Art. 12 Modifiche all'articolo 3 della l.r. 18/2015

Le integrazioni proposte, limitandosi ad ampliare i temi oggetto di progetti o iniziative formative e informative, non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Il finanziamento dei progetti trova già copertura nella norma finanziaria della legge e, a seguito delle suddette integrazioni, resta comunque invariata la stima degli oneri da sostenere per le misure di sostegno afferenti alla realizzazione degli orti.

Titolo III Ambito territoriale

Art. 13 Modifiche agli articoli 23 e 26 della l.r. 16/2016

Le modifiche proposte, di carattere procedimentale, non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le modifiche alla piattaforma informatica regionale, derivanti ad es. dalla previsione della preferenza per la zona o frazione del comune, rientreranno nella già prevista attività di manutenzione ordinaria della piattaforma.

Art. 14 Modifiche agli articoli 3 e 25 bis della l.r. 86/1983

La disposizione di cui al nuovo comma 1 bis dell'articolo 3 della l.r. 86/1983 (comma 1, lett. a), del presente articolo) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si limita a demandare a successivi atti amministrativi della Giunta regionale la definizione di criteri, modalità e tipologie di interventi, da effettuare nel territorio dei parchi e delle riserve di interesse regionale, per i quali riconoscere priorità nella concessione di contributi regionali nei settori indicati al comma 1, senza prevedere modifiche rispetto alla consistenza delle risorse finanziarie dedicate alle politiche di settore coinvolte. La modifica apportata al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 86/1983 (comma 1, lett. b), del presente articolo), essendo di mero drafting, non ha rilievo finanziario.

Si ritiene che le proposte di modifica dell'articolo 25 bis della l.r. 86/1983 (comma 1, lettere da c) ad e), e relativa norma transitoria disposta al comma 2) non comportino impatti finanziari né in capo alle province e alla Città metropolitana (in riferimento alle competenze attribuite dalla nuova lettera b) del comma 5 del citato articolo 25 bis), né in capo agli enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 (in riferimento alle competenze attribuite con l'integrazione della lettera a) del comma 7 del citato articolo 25 bis), in quanto tali enti si avvarranno delle competenze tecniche già presenti, considerando che le province e la Città metropolitana già effettuano la valutazione di incidenza dei PGT ed esprimono parere nell'ambito delle procedure di VAS degli altri atti di pianificazione di livello comunale, mentre gli enti gestori dei siti già esprimono parere alla Regione sui progetti di gestione delle Aziende Faunistico-Venatorie e delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie. La recente introduzione di forme di pianificazione in relazione alle quali viene individuata la competenza delle province e della Città metropolitana (es. piani energetici comunali e piani urbani mobilità sostenibile) non consente di prevedere con precisione il numero di procedimenti che saranno avviati dalla data di entrata in vigore della modifica proposta, ma che, comunque, allo stato attuale, si possono stimare in pochi casi all'anno.

Art. 15 Modifiche all'articolo 10 della l.r. 6/2012

La proposta normativa, di carattere procedurale, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16 Modifiche all'articolo 60 della l.r. 6/2012

La norma proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il differimento dei termini, infatti, non incide sulle modalità di assegnazione delle risorse alle Agenzie di TPL, in quanto ciò avviene sulla base dell'applicazione dell'art. 17 della l.r. 6/2012 e della D.G.R. 7644/2017 con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le Agenzie di TPL. Annualmente è, poi, adottata specifica D.G.R. che, sulla base delle disponibilità di bilancio, attribuisce le quote alle Agenzie sulla base delle percentuali già previste dalla D.G.R. 7644/2017.

Art. 17 Disposizioni in materia di attestazioni energetiche. Modifiche agli articoli 27 e 30 della l.r. 24/2006

Trattandosi di disapplicazione di una sanzione amministrativa di natura non pecuniaria, la stessa non ha riflessi sulla finanza pubblica.

Art. 18 Attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 24/2020 e modifica all'articolo 2, comma 6, della l.r. 28/2009, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lett. a), della l.r. 25/2020

La modifica di cui all'art. 5 della l.r. 24/2020 e la modifica di cui al comma 6, art. 2 della l.r. 28/2009, intese a dare attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione, hanno natura ordinamentale e sono pertanto neutrali dal punto di vista finanziario.